

Publicato il 15/01/2021

N. 00007/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2020, proposto da Enrica Maria Porcari, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bellomi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via V. Ambrosio 4;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'ottemperanza alla

sentenza di questa sezione staccata 12 giugno 2020 n. 222, munita di formula esecutiva e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all'esame, notificato il 23 settembre 2020 e depositato il successivo giorno 28, E.M.P. ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l'integrale ottemperanza alla sentenza amministrativa indicata in epigrafe, inclusa l'applicazione di una penalità di mora ed il risarcimento del danno occorso, con precipuo riferimento all'impossibilità di usufruire della detrazione di imposta del 110% sul costo di costruzione del fabbricato, prevista dal d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77, con scadenza al 31 dicembre 2021;

Considerato che con la menzionata sentenza questa sezione staccata ha annullato il diniego opposto alla ricorrente, in data 30 aprile 2019, dal locale ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, rispetto alla costruzione di un villino unifamiliare monopiano in S. Felice Circeo, via Terracina 100, località Acquamarina, rilevando che, contrariamente a quanto assunto dall'Amministrazione, l'interesse pubblico fosse adeguatamente tutelato dalla possibilità per il personale addetto di aprire il cancello della proprietà privata e percorrere la strada esistente per raggiungere la linea doganale;

Considerato che il 15 giugno 2020 la sentenza *de qua* è stata notificata all'Agenzia resistente e che la stessa risulta anche passata in giudicato;

Rilevato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota prot. n. 13398/RU del 24 luglio 2020 ha comunicato di aver annullato il provvedimento del 30 aprile 2019, già oggetto di annullamento in sede giurisdizionale, invitando l'interessata a "*proporre apposita e documentata istanza in aderenza*" alle direttive di cui alla nota prot. n. 12015/RU del 1° luglio 2020;

Considerato che, come rilevato da parte ricorrente, per principio generale

l'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione può trovare ostacoli e limiti nelle sole sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, risultando irrilevanti quelle successive alla suddetta notifica (*ius receptum*: Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2016 n. 3706; sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079; sez. III, 23 luglio 2015 n. 3648; sez. V, 17 marzo 2015 n. 1366; sez. V, 22 gennaio 2015 n. 287; TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 maggio 2019 n. 630);

Ritenuto che, pertanto, la domanda di autorizzazione di cui è causa debba essere definita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al 15 giugno 2020, data di notificazione della sentenza di questa sezione staccata 12 giugno 2020 n. 222, oltre che dei vincoli conformativi nella stessa individuati e sopra ricordati, in merito alle modalità di accesso alla linea doganale da parte del personale dell'Agenzia stessa e del Corpo della Guardia di finanza;

Ritenuto altresì che, in linea con quanto osservato dalla ricorrente, il provvedimento adottato dall'Amministrazione il 24 luglio 2020 non sia in alcun modo soddisfacente della pretesa riconosciuta come fondata da questa sezione staccata e, anzi, sia elusivo del giudicato, dal momento che il precedente diniego del 30 aprile 2019 era già stato annullato per effetto della sentenza della cui ottemperanza si tratta;

Ritenuto che pertanto, stante tutto quanto sopra, il ricorso vada accolto, non avendo l'Agenzia resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l'ottemperanza alla sentenza di questa sezione staccata 12 giugno 2020 n. 222, decorso il quale e nell'ipotesi di perdurante inadempienza, su istanza di parte ricorrente sarà nominato un commissario *ad acta* sostitutivo;

Visto l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il quale prevede che: il giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza, salvo che

ciò non sia manifestamente iniquo e che non vi siano altre ragioni ostative, fissi, su richiesta di parte, mediante statuizione costituente titolo esecutivo, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorra dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e che detta penalità non possa considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;

Ritenuto di accogliere la domanda di condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e ritenuto, per l'effetto, di disporre l'applicazione, a carico di essa, di una penalità di mora nella misura di euro 100,00 (cento/00) al giorno, con decorrenza dalla data della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente sentenza, con la precisazione che:

- a) l'ammontare della penalità è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza;
- b) l'inottemperanza rilevante ai fini della penalità di mora ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario *ad acta*;
- c) la ricorrente ha comunque l'obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione resistente per ottemperare e l'insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l'intervento;

Ritenuto di riservare ogni decisione sulla domanda risarcitoria proposta da E.M.P. perché, allo stato attuale, non è spirata la data del 31 dicembre 2021, stabilita dalla legge per la scadenza delle citate agevolazioni fiscali per la costruzione di nuovi immobili;

Ritenuto di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e per l'effetto:

a) assegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombeni occorrenti all'integrale esecuzione della sentenza amministrativa indicata in epigrafe;

b) condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento di una penalità di mora nei termini di cui in motivazione;

c) condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge ed alla rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO